



PARTE GENERALE
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 231/2001

MODELLO 231

Parte Generale

Revisione	Approvazione CDA	Motivazione
2	23 / 11 / 2023	Reati presupposto aggiornati al 30.09.2023
3	09/06/2025	Emissione e/o modifica del sistema procedurale a presidio dei controlli interni, aggiornamento reati presupposto e aggiornamento flussi informativi OdV.

Sommario

Premessa.....	4
Definizioni.....	4
Capitolo 1 - Ambito Normativo di riferimento.....	6
1.1.Introduzione.....	6
1.2.Le fattispecie di reato.....	7
1.3.Apparato sanzionatorio.....	18
1.4.Reati commessi nella forma del tentativo.....	20
1.5.Reati commessi all'estero.....	20
1.6.Requisiti di legge per l'esenzione dalla responsabilità ex. D. Lgs. 231/2001.....	20
Capitolo 2 – La struttura di PGS.....	23
2.1.La realtà di PGS.....	23
2.2 La Struttura del Gruppo “Rina Prime”.....	25
2.3 Gli organi statutari della Società.....	26
Capitolo 3 - Elementi costitutivi del Modello 231.....	27
3.1.Riferimenti di settore.....	27
3.2.Modello 231 e <i>Governance</i> in PGS.....	27
3.3.Modello 231 e analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.....	27
3.4.Definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	28
3.5.Istituzione dell'Organismo di Vigilanza.....	28
3.6.Definizione degli obblighi di informazione.....	28
3.7.Integrazione del sistema disciplinare.....	28
3.8.Formazione e comunicazione del Modello 231.....	29
3.9.Destinatari del Modello.....	30
3.10. Riesame e aggiornamento del Modello 231.....	30
Capitolo 4 - Metodologia di analisi dei rischi.....	31
4.1. Le fasi dell'attività di analisi.....	31
4.2.La metodologia di analisi del rischio adottata.....	32
4.3.Sistema di controllo interno.....	33
4.4. Individuazione delle Attività Sensibili.....	34
Capitolo 5 - Organismo di Vigilanza.....	36
5.1.Individuazione.....	36
5.2.Nomina e revoca.....	36
5.3.Compiti.....	37
5.4.Poteri.....	37
5.5.Flussi informativi.....	38
Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.....	38
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie.....	38

Flussi informativi da parte degli OdV del Gruppo	45
Capitolo 6 – Il Whistleblowing.....	46
6.1.L’istituto.....	46
6.2.Oggetto della segnalazione	46
6.3.Il Segnalatore.....	47
6.4.Canali di segnalazione: la piattaforma del gruppo RINA	47
6.5.La tutela del segnalante.....	48
Capitolo 7 - Struttura del sistema disciplinare	49
7.1.Funzione del sistema disciplinare.....	49
7.2.Sanzioni	49
Sanzionabilità del tentativo.....	49
Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	49
Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai.....	50
Misure nei confronti dei dirigenti	50
Sanzioni nei confronti dei lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi.....	50
Sanzioni nei confronti degli Amministratori.....	51
Sanzioni nei confronti dei Sindaci (ove nominati).....	51
Sanzioni in tema di <i>whistleblowing</i>	51
7.3.Diffusione del Sistema Disciplinare.....	51
Capitolo 8 – I presidi di controllo e le procedure	52
8.1.Struttura dei presidi di controllo.....	52
8.2.Attività e principali protocolli-prassi specifici	52
8.3.Ulteriori attività oggetto di controllo	52
APPENDICE SULLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEI NUOVI REATI SUL MODELLO	
231	53

Premessa

Il decreto legislativo “8 giugno 2001 n. 231”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che operano per esse. La necessaria prevenzione richiede accorgimenti organizzativi e di controllo sui quali le principali organizzazioni imprenditoriali hanno sviluppato e diffuso linee guida e raccomandazioni per le aziende.

Al fine di tutelarsi dalla richiamata responsabilità amministrativa, **Prime Green Solutions Benefit S.p.A.** (di seguito anche soltanto “**PGS**” oppure la “**Società**”), sin dal marzo 2022, si è dotata di un Modello Organizzativo e di gestione, aggiornato e sviluppato con il presente modello denominato **Modello Organizzativo e di Controllo ex D. Lgs. 231/2001** (denominato anche, per brevità, **Modello 231**) che quindi costituisce la seconda ed attuale versione; il Modello è soggetto a continua rivisitazione così come definito in seguito (rif. Cap. 3, par. 9 “Riesame e aggiornamento del Modello 231”).

Costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo il Codice Etico e le linee guida anti-corruzione del c.d. “Gruppo RINA”.

Definizioni

- **CCNL**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società;
- **Codice Etico**: il Codice etico del Gruppo RINA adottato da PGS;
- **Destinatari**: tutti i soggetti tenuti all’osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello, in particolare, si tratta di tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (i componenti degli organi di governo dell’ente, l’Organismo di Vigilanza, il personale, i clienti e i fornitori);
- **D. Lgs. 231/2001**: il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001 e s.m.i..
- **Fornitori**: soggetti terzi che, nell’ambito di un rapporto contrattuale stipulato con la Società, forniscono beni o servizi;
- **Gruppo RINA**: gruppo imprenditoriale costituita dalla società madre RINA SpA, la holding che controlla le principali sub-holding RINA Services SpA e RINA Consulting SpA, nonché RINA Prime Value Services operante in ambito Real Estate, controllata da RINA al 50% e per il restante 50% dai soci fondatori di AxiA.RE;
- **Modello**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche soltanto, il “Modello organizzativo”) previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 ed adottato da PGS;
- **Organismo di Vigilanza o OdV**: l’Organismo della Società preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001;
- **P.A.**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio anche appartenenti ad organi della Unione Europea e di Stati esteri;
- **Processi sensibili**: attività di PGS nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- **Protocolli**: strumenti di controllo (Manuale delle procedure, procedure informatiche, manuali operativi, etc.) adottati da PGS per prevenire i reati ex D.lgs. 231/2001, che sono parte

integrante del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b);

- **Reati:** i reati che comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- **PGS:** Prime Green Solutions Benefit S.p.A. (P.IVA 11413440964), corrente in Via Lentasio 7 – 20122 – Milano MI,
- **RINA Prime:** Rina Prime Value Services Spa (P.IVA 09587170961), corrente in 20122 Milano, Via Lentasio n. 7, società controllante di PGS;
- **Soggetti in posizione apicale:** ai sensi dell'art. 5 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, si considerano tali le «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».
- **Sottoposti (o dipendenti):** ai sensi dell'art. 5 lettera b) del D.Lgs.231/2001, sono le «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti in posizione apicale)».
- **Stakeholders:** i soggetti che hanno un interesse nei confronti della Società.

Capitolo 1 - Ambito Normativo di riferimento

1.1. Introduzione

Il decreto legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito.

Si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, della *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In particolare, il D.lgs. 231/2001 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa assimilabile a quella penale.

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva necessariamente dalla condotta di un soggetto persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto dal decreto.

Il regime di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente è configurabile per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

"a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. Secondo quanto previsto dal Decreto, gli enti possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o, semplicemente, "apicali") e di coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001)¹.

L'ampliamento di responsabilità introdotto con l'emanazione del D.Lgs. 231/2001 mira - sostanzialmente - a coinvolgere, nella punizione di determinati reati, il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del D.Lgs.

¹ Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

231/2001, non pativano dirette conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società.

Tuttavia, la responsabilità amministrativa è esclusa se l'ente ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

1.2. Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis², D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7/2016];
3. **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015, modificato dalla L. 103/2017];
4. **Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** (Art. 25³, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012; modificato dalla L.

² Articolo modificato dalla legge 28 giugno 2024, n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" art. 20: "Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). La modifica normativa introduce tra i reati presupposto il reato di Estorsione ex. Art 629 c.p. Viene altresì abrogato l'articolo 615-quinquies e pertanto eliminato tra i reati presupposto ex D.Lgs 231/01

³ Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92 (in G.U. 04/07/2024, n.155) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n. 186) ha disposto (con l'art. 9, comma 2-ter) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica: "Art. 25 Peculato indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione" 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui

- 3/2019];
5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016];
 6. **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
 7. **Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023];
 8. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
 9. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
 10. **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 236/2016; modificato dalla 199/2006];
 11. **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
 12. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato dalla L. n. 3/2018];
 13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];
 14. **Reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/01)** [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021];
 15. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
 16. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009, e poi sostituito dal D.Lgs. 121/2011];
 17. **Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs.

all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

- n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015];
18. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e integrato dalla L. n. 161/2017];
 19. **Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018];
 20. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. 39/2019];
 21. **Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies⁴, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e dal D.Lgs. 75/2020];
 22. **Reati di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies⁵, D.Lgs. 231/01)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020];
 23. **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato con la l. n. 6/2024];
 24. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
 25. **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)** [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della

⁴ In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

⁵ Il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (in G.U. 03/10/2024, n.232) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 1; (con l'art. 4, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 2; (con l'art. 4, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 3: In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b

filiera degli oli vergini di oliva].

In base all'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (187-ter d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza". Per di più, l'ultimo comma del citato art. 187-quinquies dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del d.lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l'altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente.

Più nello specifico, si elencano di seguito i **reati** attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso:

1. **Reati contro la Pubblica Amministrazione** modificati e ampliati dalla L. 190/2012, dalla L. 161/2017 e dal Dlgs. n. 75/2020 (artt. 24 e 25):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 *ter* c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2, L. n. 898 del 23/12/1986);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Ai sensi dell'articolo 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità;
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di organizzazione internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Indebito utilizzo di denaro o beni mobili (art. 314 *bis* c.p.);

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla L. 48/2008 e modificati ed ampliati dal Dlgs n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019, convertito in legge (art. 24 *bis*):

- Falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635- *quater* 1 c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21/09/2019 n. 105);

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

3. Reati di criminalità organizzata introdotti dalla L. 94/2009 (art. 24 *ter*) e modificato dalla L. n. 69/2015.

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra

o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo⁶ (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla L. 409/2001 e modificati dalla L. 99/2009 e dal Dlgs n. 125/2016 (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5. Delitti contro l'industria ed il commercio introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25 *bis*.1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla L. 262/2005, dalla L. 69/2015 e dalla L. 190/2012 dalla L. n. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023 (art. 25 *ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

⁶ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla L. 7/2003 (art. 25 *quater*):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza per gli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies* 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo o mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (artt. 306, 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotte dalla L. 7/2006 (art. 25 *quater*.1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

- 9. Reati contro la personalità individuale**, introdotti dalla L. 228/2003 e modificati con la L. 38/2006 e dalla L. n. 199/2016 (art. 25 *quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* cp);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
- 10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, introdotti dalla L. 62/2005 e modificati dalla L. 262/2005 e dal Dlgs n. 107/2018 (art. 25 *sexies*):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998);
- 11. Reati transnazionali**, introdotti dalla L. 146/2006 e modificati dalla L. 116/2009:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, D.P.R. 43/1973);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12).
- 12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, introdotti dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. n. 3/2018 (art. 25 *septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- 13. Reati in materia di riciclaggio**, introdotti dal D.Lgs. 231/07 e modificati dalla L. 186/2014 (art. 25 *octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti aggiunto dal D.Lgs 184/2021 e modificato dalla L.n. 137/2023 (art. 25 *octies* 1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-*quater*);
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o valuta virtuale (art. 640-*ter*);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25 *novies*):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere di ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lettera a *bis*) L. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1 L. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171 *bis*, comma 2, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171 *ter*, L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica,

utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, L. 633/1941);

16. Reato di Induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 *decies*) introdotto dalla L. 116/2009:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 c.p.).

17. Reati in materia ambientale introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla L. 68/2015 e dal Dlgs n. 21/2018 (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Circostanza aggravante del delitto *ex* art. 416 c.p. (art. 452 *octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Commercio di animali in via di estinzione in violazione delle prescrizioni previste dalla stessa legge (art. 1 e 2 L. 150/1992), alla detenzione di animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/1992); alla falsificazione e alterazione della certificazione necessaria per introdurre specie protette nella comunità europea (art. 3 *bis* L. 150/1992);
- Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.Lgs. 152/2006), gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) omessa bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 152/2006); violazioni degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258 D.Lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006); violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, D.Lgs. 152/2006); violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
- Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (art. 3 L. 549/1999);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/2007) dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi.

18. Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D.Lgs. 109/2012 e dalla L. n. 161/2017 (art. 25 *duodecies*):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3bis e 3ter e comma 5, Dlgs n. 286/1998).

19. Razzismo e Xenofobia di cui alla L. n. 167/2017 modificato dal Dlgs n. 21/2018 (art. 25 *terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

20. Frode in competizioni sportivo, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui alla L. n. 39/2019 (art. 25 *quaterdecies*):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

21. Reati tributari introdotti con L. n. 157/2019 e dal Dlgs n. 75/2020 (art. 25, *quinquesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

22. Contrabbando, aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 (Art. 25-*sexiesdecies*)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

23. Reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n. 22 del 09 Marzo 2022] Art.25-septiesdecies - D.Lgs. 231/01

- Furto di beni culturali (art. 518 c.p);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* cp);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater cp);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* cp);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies cpc);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies cp);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e suo illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies*);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* cp)

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022] Art.25-duodevicies - D.Lgs. 231/01

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *terdecies* cp)
- Devastazione-saccheggio di beni culturali e paesaggi (art. 518 *terdecies* cp).

1.3. Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9 - 23 del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra richiamati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quali misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria viene determinata da parte del Giudice attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli illeciti amministrativi per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del reato e questo è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo in considerazione l’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva⁷. Inoltre, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 231/2001⁸, è possibile la prosecuzione dell’attività dell’ente (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001.

⁷ Si veda, a tale proposito, l’art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: “1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività. 2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17”.

⁸ “Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.

1.4. Reati commessi nella forma del tentativo

Nei casi in cui i delitti puniti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) vengono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D.Lgs. 231/2001).

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, qualora venga impedito volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, l'ente non incorre in alcuna responsabilità. In tal caso, infatti, l'esclusione della responsabilità e delle sanzioni conseguenti si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5. Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dal Decreto - commessi all'estero⁹.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6. Requisiti di legge per l'esenzione dalla responsabilità ex. D. Lgs. 231/2001

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è la espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

In caso di reato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) (soggetto in posizione apicale), la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

⁹ L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

- c le persone (soggetti in posizione apicale) hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, tali modelli devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali, o alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di circostanze di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali peraltro devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate

Il Legislatore ha definito inoltre come caratterizzanti l'efficace attuazione del Modello, i seguenti requisiti:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Capitolo 2 – La struttura di PGS

2.1. La realtà di PGS

PGS è una società del Gruppo RINA che opera come *Full Service Provider* ed *EPC Contractor* supportando il cliente dalla identificazione delle soluzioni tecniche alla progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione immobiliare, anche ai fini della fruizione degli incentivi fiscali previsti dalla normativa in funzione delle riqualificazioni patrimoniali.

PGS copre l'intera *value chain* degli impianti rinnovabili nel settore *real estate*, partendo dalla ricerca di superfici, fino all'ottenimento delle autorizzazioni, alla realizzazione dell'impianto (EPC) e alla creazione e sviluppo di comunità energetiche CER (in ambito industriale, artigianale, commerciale, residenziale e per aree pubbliche).

PGS, essendo società *benefit* ai sensi dell'art.1 comma 376 e seguenti della legge 208/2015 (legge stabilità 2016), persegue anche finalità di benessere ambientale, sociale ed economico, con l'obiettivo di conseguire e sostenere sostenibilità a lungo termine come uno degli obiettivi dell'attività dell'azienda, a tutto vantaggio dei territori e delle comunità in cui opera. A tale fine, la Società pubblica una relazione annuale sui risultati conseguiti e gli impegni futuri nell'ottica del bene comune.

La Società è integralmente posseduta da RINA Prime Value Services Spa ("RINA Prime" quale società controllante).

I servizi di staff (area AFC Amministrazione e Finanza, Servizi HR, Strategic Sales, Servizi Marketing a Communication, Procurement e Servizi Legali e Societari, Digital Innovation, Compliance e sistemi di gestione ISO, Real Estate) vengono svolti in favore della società da Rina Prima Value Services Spa, in forza di contratto di servizi (in seguito anche soltanto "Contratto Intercompany").

La Società è certificata ISO 9001/2015, ISO 45001/2018, ISO 30415/2021 e PdR 125/22.

Nel corso del 2024 PGS ha ampliato il proprio ambito operativo affiancando all'attività di EPC contractor quella di gestione diretta di cantieri edili, e a tal fine, la società acquisito l'attestazione SOA OG 1 in VIII e ha assunto delle proprie maestranze con contratti a tempo determinato. Questo ha comportato un incremento sensibile dell'organico che è passato da circa 25 risorse a circa 90. Per tale ragione la società ha ritenuto opportuno rivedere l'analisi dei Rischi 231.

Si richiama l'oggetto sociale della Società:

«l'esercizio dell'attività edilizia in generale, l'assunzione, l'esecuzione di opere pubbliche e private, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza, il tutto sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge;

- attività (diretta e/o tramite l'affidamento a terzi) di:
- costruzione, manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione e riparazione di edifici civili e industriali,

- o parte degli stessi;*
 - *esecuzione di opere in conto proprio e per conto terzi;*
 - *esecuzione di opere pubbliche e private;*
 - *demolizione totale o parziale di edifici, la sistemazione del terreno opere di ingegneria naturalistica;*
 - *esecuzione di interventi correlati all'efficienza e al risparmio energetico degli organismi edilizi in generale;*
 - *esecuzione di altri lavori di completamento di edifici di qualsiasi genere e tipo;*
 - *realizzazione, predisposizione, installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici e speciali, elettronici, telefonici, telematici e di sicurezza nonché per la produzione e distribuzione di energia elettrica e di impianti tecnologici;*
 - *realizzazione, predisposizione, installazione, gestione e manutenzione di impianti idro-sanitari, impianti termici e di condizionamento, impianti geotermici e antincendio;*
 - *realizzazione, fornitura, noleggio, installazione, commercializzazione, manutenzione e gestione in proprio o per conto di terzi di impianti per la produzione e la distribuzione di energia da qualsiasi fonte prodotta;*
 - *esecuzione di opere per l'approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle fonti energetiche, anche attraverso il meccanismo del finanziamento tramite terzi (ftt);*
 - *installazione, manutenzione, gestione, commercializzazione e nolo di sistemi di monitoraggio di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti;*
 - *progettazione e ogni altro studio e servizio nel campo dell'ingegneria inerente:*
 - (I) *le costruzioni, manutenzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni per edifici civili e industriali, in ambito architettonico, strutturale ed energetico degli edifici civili e industriali;*
 - (II) *gli impianti elettrici, elettronici, telefonici, telematici;*
 - (III) *impianti per la produzione, la trasformazione e distribuzione di energia elettrica derivante da qualsiasi fonte anche rinnovabile;*
 - (IV) *gli impianti idro-sanitari, impianti termici e di condizionamento, impianti geotermici e antincendio;*
 - (V) *studi di fattibilità, audit e diagnosi energetiche in materia di efficienza energetica;*
 - (VI) *ricerca, studio, progettazione e formazione, per l'approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle fonti energetiche, anche attraverso il meccanismo del finanziamento tramite terzi (ftt);*
 - (VII) *ricerca, studio, progettazione di sistemi di monitoraggio di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti;*
 - (VIII) *attività di alta sorveglianza legata alla realizzazione di opere civili e industriali, in ambito architettonico, strutturale, impiantistico elettrico e meccanico, energetico: project management, project controlling, construction management, cost controlling, facility management, ecc..*
- La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che siano idonee a promuovere direttamente o indirettamente l'oggetto sociale, incluse:*
- a. *le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime in via non prevalente) e non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;*
 - b. *l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio di attrezzature tecniche e beni occorrenti per l'attività sociale, inclusi quelli in ambito edile e di progettazione;*
 - c. *l'assunzione di partecipazioni, in via non prevalente, in società, enti di qualsivoglia natura, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi esistenti o da costituire, aventi oggetto analogo o complementare o affine al proprio, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e*

comunque come attività non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto stesso;

- d. le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari connesse alle attività principali; la concessione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società del gruppo.*

La società inoltre, in qualità di società benefit, nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività economica svolta dalla società, quali a titolo esemplificativo lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. in particolare, la società persegue le seguenti finalità specifiche di interesse comune:

- 1. concorrere a creare e diffondere la cultura dell'uso sostenibile dell'energia, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile ed educando ad un consumo energetico consapevole ed efficiente, per contribuire attivamente alla transizione energetica, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, conferenze, seminari e workshop volti alla sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni verso i benefici per la collettività e per la salute;*
- 2) tutelare la difesa e la salvaguardia della natura e dell'ambiente mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione ed il sostegno dell'utilizzo delle energie rinnovabili e degli interventi di risparmio energetico al fine di ridurre le emissioni inquinanti e, conseguentemente, il miglioramento della qualità della vita e della salute delle persone nella consapevolezza che lo sviluppo può e deve essere quello "sostenibile";*
- 3) promuovere, anche in collaborazione con altre entità, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti, servizi e tecnologie in grado di assicurare un utilizzo responsabile dell'energia, migliorando la qualità della vita".*

2.2 La Struttura del Gruppo "Rina Prime"

PGS appartiene al **Gruppo "Rina Prime"**, composto come segue:

RINA Prime – dotata di un sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 – è quindi società che controlla a norma dell'art. 2359 c.c. le seguenti società di diritto italiano:

- a.** Prime Green Solutions Benefit SpA
- b.** RINA Prime Credit Asset Management S.r.l.
- c.** Re Solutions Agency S.r.l.
- d.** Rina Prime Property S.r.l.
- e.** Idea Real Estate S.p.A.

Come già accennato, la gestione delle seguenti aree aziendali di PGS è esternalizzata in *outsourcing* a mezzo di contratto *intercompany* con RINA Prime:

- a.** AFC – Amministrazione Finanza e Controllo;
- b.** Servizi Human Resources;
- c.** Strategic Sales;
- d.** Servizi Marketing & Communication;

- e. Procurement,
- f. Servizi Legali, Societari e Affari Generali;
- g. IT & Digital Innovation;
- h. Compliance e Sistemi di Gestione ISO;
- i. Real Estate.

2.3 Gli organi statutari della Società

L'Assemblea

Organo deliberativo che, ai sensi di legge, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ex art. 2364 c.c., entro centottanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione

La gestione della società è affidata a un numero variabile da 2 (due) a 5 (cinque) amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, rieleggibile, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando, i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti determinandone i relativi poteri, così come previsto nel vigente statuto sociale e in ogni caso la delega non potrà superare i limiti di legge. L'organo amministrativo può nominare direttori generali e amministratori delegati, determinandone i rispettivi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare anche un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri o a terzi.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a chi ne fa le veci e agli amministratori delegati spetta, nei limiti della delega, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e arbitri.

Il Collegio Sindacale e la revisione legale

L'Organo di Controllo di PGS è costituito dal collegio sindacale con 3 membri in carica e dalla società esterna ed indipendente di revisione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In ogni momento e salvi i casi di nomina obbligatoria dello stesso, l'Assemblea potrà eventualmente affidare il controllo contabile ad un revisore, i cui requisiti, funzioni, conferimento, revoca e cessazione sono regolati dalla legge.

Capitolo 3 - Elementi costitutivi del Modello 231

3.1. Riferimenti di settore

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo i requisiti previsti, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Il Modello 231 di PGS è ispirato ai seguenti riferimenti:

- Codice Etico del Gruppo Rina.
- Politica Anticorruzione del Gruppo RINA.
- Ulteriori politiche del Gruppo RINA (*RSSE quality policy; RCONS quality policy; EHS Policy; Risk management policy; Politica di security; Politica su fumo, alcool e droghe; Politica anti-frode; Diversità e inclusione; Politica anti molestie*);
- Piattaforma di Whistleblowing del Gruppo RINA;
- Linee Guida Confindustria aggiornate al giugno 2021, al fine di rendere maggiormente completa la mappatura delle attività esposte al rischio di reato nel Modello 231 applicato;
- Procedure operative di RINA Prime (laddove applicabili);

3.2. Modello 231 e Governance in PGS

Nella predisposizione del Modello 231 di PGS e sono stati considerati i principali elementi che qualificano la *Governance* della Società, ovvero:

- **Statuto**, che definisce l'oggetto e le operazioni sociali, gli organi di amministrazione e controllo con i relativi poteri, i compiti e le responsabilità;
- **Codice Etico del Gruppo Rina** (anche solo il Codice Etico), che illustra l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società e dei suoi esponenti nei confronti dei cosiddetti *Stakeholders*; il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello 231 (*Rif. Allegato 1 – Codice Etico*).
- **Normativa interna**:
Prassi interne adottate dalla società.
- **Sistema sanzionatorio**, che disciplina l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione del Modello con riferimento ai soggetti in posizione apicale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi.

3.3. Modello 231 e analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001

Il Modello 231 si fonda su un'analisi dell'operatività aziendale, costantemente aggiornata, effettuata con l'obiettivo di individuare le aree potenzialmente interessate dalle fattispecie di reato, così come definite dalla normativa, che necessitano di un potenziamento del sistema dei controlli interni.

L'individuazione delle aree esposte a rischio di reato è effettuata tramite *Self Assessment* assistito al fine di:

- informare e rendere consapevole tutto il personale di PGS che eventuali comportamenti illeciti, anche se finalizzati in buona fede a migliorare i risultati aziendali, possono comportare sanzioni penali per il singolo e sanzioni pecuniarie ed interdittive per

- l'azienda;
- condividere e formalizzare l'esigenza di correttezza di comportamento nella condotta degli affari da parte di tutti i soggetti che operano per la Società ed il completo rispetto della normativa vigente;
- introdurre procedure e misure specifiche di controllo, di monitoraggio e sanzionatorie, effettivamente adeguate a contrastare i reati ex D.lgs. 231/2001.

3.4. Definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie

Il decreto 231/2001 richiede di individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati (art. 6, comma 2, lettera c).

Al riguardo, il Modello 231 di PGS definisce al Cap. 8, par. 3 – “Ulteriori attività oggetto di controllo” i presidi di controllo applicabili ai processi ritenuti particolarmente sensibili, tra cui è inserito il processo di gestione delle risorse finanziarie.

Inoltre, il Modello 231, nella Parte Speciale, individua i principi, le prassi e le procedure (formalizzate/formalizzande) da applicare per ciascuna area sensibile.

3.5. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto responsabile di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione di PGS in ordine alle attività svolte ed alle violazioni del Modello di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Cap. 5 “Organismo di Vigilanza”, definisce la nomina, la composizione, la durata, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

3.6. Definizione degli obblighi di informazione

Il decreto 231/2001 richiede che siano previsti “obblighi di informazione” nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine tutti i soggetti interessati (destinatari del Modello: Organi Sociali, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, ecc.) sono tenuti a segnalare o a riferire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, le informazioni relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con il Modello 231 e/o con il Codice Etico, attraverso appositi canali di informazione riservati.

Le modalità che disciplinano tali flussi sono esplicitate nel Cap. 5, par. 5.5 – “Flussi informativi” della presente parte generale.

3.7. Integrazione del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare (che sanziona eventuali condotte illecite o contrarie alle indicazioni prescritte dalle norme aziendali) è un elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231.

All'uopo, PGS ha adottato un sistema disciplinare finalizzato a garantire il rispetto del Modello 231 attraverso la previsione di provvedimenti, differenziati in base al ruolo dei soggetti potenzialmente coinvolti, idonei a sanzionare comportamenti non in linea con le regole e i principi

definiti.

La struttura del sistema disciplinare è approfondita nel Cap. 7 – “Struttura del sistema disciplinare”.

3.8. Formazione e comunicazione del Modello 231

Pur in mancanza di una specifica previsione all'interno del D.Lgs. 231/2001, le linee guida sulla predisposizione dei modelli 231 precisano che la comunicazione al personale e la sua formazione sono due fondamentali requisiti del Modello ai fini del suo corretto funzionamento.

Infatti, al fine di dotare il Modello Organizzativo di efficacia scriminante, la Società assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di tempestività, efficienza (completezza, chiarezza, accessibilità) e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni dell'Ente che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

In particolare, la formazione/informazione al personale è prevista a due differenti livelli e con finalità sostanzialmente diverse:

- divulgazione dei contenuti del D.Lgs. 231/2001 ai soggetti apicali ed ai soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività identificate come "sensibili" in fase di mappatura, allo scopo di responsabilizzare e rendere consapevoli i soggetti interessati circa la gravità delle conseguenze derivanti dalla commissione dei comportamenti illeciti;
- diffusione a tutto il personale (di volta in volta individuato) delle componenti che caratterizzano il Modello adottato dalla Società (Organismo di Vigilanza, flussi informativi verso l'OdV, sistema disciplinare, protocolli specifici ed altre direttive, regolamenti, deleghe e procure, etc.).

Il personale è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività. Deve essere garantita al personale la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di controllo e le procedure ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, il personale, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è tenuto a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dalla Società.

La Società provvederà ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare il personale circa le eventuali modifiche apportate al presente Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i destinatari della formazione stessa ed è oggetto di documentazione ed archiviazione.

La documentazione utilizzata e prodotta ai fini del Modello 231 è archiviata a cura dell'Organismo di Vigilanza tramite il Responsabile del Servizio *Compliance*, che ne assicura l'immediata reperibilità, nel rispetto della normativa in merito al trattamento dei dati personali.

3.9. Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello sono rivolte a tutti coloro che rivestono all'interno della Società funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto (c.d. soggetti apicali) e ai dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente); inoltre, ove applicabili, le regole e i principi di comportamento contenuti nel Modello devono essere rispettati anche da fornitori e clienti nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Società

3.10. Riesame e aggiornamento del Modello 231

Il Modello 231 deve essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza.

Si rende necessario procedere all'aggiornamento in occasione di:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- cambiamenti nelle aree di business;
- notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal Modello;
- notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

L'organo amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di aggiornamenti normativi o di modifiche dell'attività aziendale, con conseguente impatto sulle aree sensibili in relazione ai reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica e, in ogni caso, tutte le volte intervengano modifiche legislative che necessitino un tempestivo intervento di modifica.

Le attività di revisione effettuate sono formali e delle stesse vengono conservate le rispettive registrazioni. L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione di PGS sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento.

Capitolo 4 - Metodologia di analisi dei rischi

4.1. Le fasi dell'attività di analisi

Il Modello di PGS, nella sua versione aggiornata, è stato elaborato con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6. L'art. 6, comma II, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente debba *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

Lo schema di lavoro per la creazione del Modello, si è quindi concretizzato in:

- analisi della normativa aziendale e dell'assetto di governo societario (es. sistema di deleghe e procure, ecc.);
- analisi delle fattispecie di reato applicabili nell'operatività di PGS;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- interviste con referenti di ciascuna attività individuata;
- redazione di schede processo con riferimento alle attività sensibili a rischio reato con indicazione del Rischio/Reati 231 ad esse associati e funzioni coinvolte;
- individuazione di specifici protocolli diretti (o di prassi dirette) a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e in tema di *whistleblowing*;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In particolare, nel presente Modello, sono richiamati i protocolli di decisione ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Ai fini della definizione di un Modello Organizzativo conforme al dettato della normativa in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, Prime Green Solutions ha anche provveduto:

- alla definizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità aziendali e la rispondenza allo Statuto,
- alla istituzione dell'Organismo di Vigilanza, alla definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di reporting di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti,
- all'introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 nei confronti dei destinatari volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello,
- all'adozione di un Codice Etico che stabilisce i principi, i diritti, i doveri e le responsabilità dell'azienda nei confronti degli azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori e Autorità pubbliche. Con esso, inoltre, si raccomanda, promuove e vieta determinati comportamenti da cui possono discendere responsabilità per l'azienda o comunque non conformi ai principi etici stabiliti.

4.2. La metodologia di analisi del rischio adottata

L'analisi dei rischi ha l'obiettivo di individuare i Processi e le attività aziendali in corrispondenza delle quali si potrebbero configurare i reati previsti dal Decreto legislativo, causando una responsabilità in capo alla Società. L'analisi dei rischi consiste nella valutazione del contesto aziendale dal punto di vista strutturale e organizzativo, coadiuvata dallo studio della documentazione societaria.

Ai fini dell'analisi dei rischi RPVS ha adottato la stessa metodologia della Capogruppo RINA SpA. Tale metodologia è illustrata nella procedura di Gruppo denominata PR-COARM-ERM-01 Global Risk Management.

In base a tale metodologia sono stati così individuati:

- Le macro-attività potenzialmente a rischio di reato;
- I possibili reati connessi allo svolgimento della macro-attività;
- Per ciascuna macro-attività le specifiche attività sensibili per la commissione dei reati.

Ciò ha consentito per ogni macro-attività e rischio e per le relative attività sensibili di:

- definire il grado del **Rischio Inerente** associato ad un possibile evento a prescindere dalle eventuali contromisure adottate, misurato sulla base dell'Impatto e della Probabilità;
- determinare l'impatto: che è stimato come l'insieme degli effetti negativi causati da un evento nei confronti della Società,
- determinare la probabilità: che è misurata come la possibilità che un determinato evento, a cui l'Azienda connette un possibile effetto negativo, si verifichi in concreto. Il valore della probabilità è stimato sulla base dei rilievi dell'attività di verifica, eventuali segnalazioni ed eventuali fattori esterni o di contesto legati alle attività ed alla geografia;
- svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi, chiamati Presidi, già esistenti nel contesto aziendale in relazione ai Processi/Sottoprocessi a rischio, per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati. La presenza di controlli efficienti ed efficaci consente, infatti, di mitigare il rischio di commissione di reati stessi;
- definire il grado del **Rischio Residuo** in relazione alla valutazione dei presidi.

L'accettabilità del Rischio Residuo, ovvero la valutazione di eventuali azioni volte a mitigare ulteriormente il rischio è demandata al Presidente del CDA / CDA, in particolar modo quando il suddetto rischio sia classificato come "estremo" o "alto".

Il risultato della suddetta analisi è contenuto nelle matrici di "Risk Assessment" e costituisce la base per la stesura e il continuo aggiornamento del presente Modello, con particolare riferimento alla Parte Speciale.

Quest'ultima è strutturata in una serie di regole e di divieti e richiama tutte le Procedure e Istruzioni aziendali, con i relativi obiettivi e punti di controllo, che devono essere rispettate per mitigare il Rischio Residuo di commissione reato 231.

Ogniqualvolta si dovessero riscontrare delle carenze nel sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo – ad esempio in seguito alle attività di audit, a segnalazioni di condotte scorrette oppure all'irrogazione di sanzioni interne o da parte dell'Autorità Giudiziaria – sarà necessario un aggiornamento dell'Analisi di Rischio, in conformità alla procedura PR-COARM-ERM-01 ed in considerazione di nuovi Controlli, Misure di sicurezza e/o Procedure all'uopo necessari per

garantire il buon funzionamento dell'Organizzazione aziendale.

In egual misura, e in conseguenza delle risultanze della nuova Analisi di Rischio, dovrà essere aggiornato il presente Modello nella sua Parte Speciale.

4.3. Sistema di controllo interno

Il Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione di PGS, in particolare:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

PGS attribuisce un rilievo strategico al Sistema dei Controlli Interni, in quanto considera lo stesso come elemento fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

A prescindere dalle strutture aziendali in cui sono collocate, il Sistema dei Controlli Interni di PGS è così strutturato:

- **revisione interna (i.e. controlli di terzo livello)**, volta a individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del Sistema dei Controlli Interni;
- **controlli sui rischi e sulla conformità (i.e. controlli di secondo livello)**: sono rappresentati dall'insieme dei controlli effettuati dalla funzione di *Compliance* e dalla funzione di *Risk Management*.
- **controlli di linea (i.e. controlli di primo livello)**: sono rappresentati dall'insieme dei controlli di linea svolti in via generale ed a seconda dei casi dal singolo operatore, dal proprio Responsabile gerarchico, da altre strutture operative o dalle procedure informatiche utilizzate.

Il sistema dei controlli interni di RINA Prime prevede:

- procedure formalizzate per tutte le attività a rischio della Società;
- meccanismi di integrazione dei sistemi contabili anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
- compiti e responsabilità ben definiti delle diverse unità deputate al controllo dei rischi e adeguati meccanismi di coordinamento;
- procedure IT che garantiscono l'implementazione di controlli automatizzati sui principali processi della Società.

4.4. Individuazione delle Attività Sensibili

A seguito dell'attività di *risk assessment* svolta, sono state individuate le attività sensibili indicate nella parte speciale del presente Modello.

All'esito delle rilevazioni dei rischi sono state individuate le seguenti attività a rischio di commissione di reati:

	<i>Aree di rischio</i>
1	Gestione e utilizzo del sistema informatico della Società
2	Gestione dei rapporti con la PA
3	Gestione della predisposizione e trasmissione del bilancio e dei documenti contabili obbligatori
4	Gestione degli adempimenti fiscali e della richiesta ed ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti
5	Selezione, assunzione e gestione del personale
6	Gestione delle attività societarie e di segreteria societaria e degli adempimenti collegati
7	Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione
8	Gestione delle procedure acquisitive dei beni, dei servizi e degli incarichi professionali
9	Gestione del ciclo attivo
10	Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti)
11	Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007)
12	Gestione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

13	Gestione degli adempimenti in materia ambientale
14	Gestione delle iniziative di comunicazione esterna e promozione commerciale
15	Gestione del contenzioso
16	Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione

Non sono stati considerati significativi il rischio di commissione dei seguenti reati:

- in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- di mutilazione degli organi genitali femminili, di terrorismo, di criminalità organizzata,
- contro la personalità individuale, salvo quanto sopra precisato;
- contro l'industria ed il commercio e reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo;
- contro razzismo e xenofobia;
- di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo;
- di contrabbando;
- contro il patrimonio culturale;
- di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/2006;
- illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
- in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Capitolo 5 - Organismo di Vigilanza

5.1. Individuazione

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 231 del 2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e delle previsioni del Decreto, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo avviene in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione previsti con riferimento a tale delicata funzione.

5.2. Nomina e revoca

L'OdV può essere sia monocratico sia composto da più componenti, da un minimo di 2 a un massimo di 5, in possesso di requisiti di professionalità e di indipendenza.

La nomina, le eventuali modifiche e integrazioni, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni; i componenti cessati dalla carica possono essere nuovamente designati.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza maturata, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità con componenti del Consiglio di Amministrazione, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano – anche di fatto – la gestione e il controllo della Società, la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, che ne compromettano l'indipendenza;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena; che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso nonché per giusta causa.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

5.3. Compiti

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto responsabile di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231. L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione di PGS in ordine alle attività svolte ed alle segnalazioni di comportamenti non coerenti con il presente Modello eventualmente pervenute.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- informare il CdA circa l'applicazione del Modello 231 e, più in generale, circa i presidi di prevenzione dei reati secondo frequenze e priorità da commisurare anche alla rischiosità delle attività e/o nell'ambito dei più generali programmi di controllo;
- predisporre ed attuare il programma annuale delle attività di vigilanza,
- proporre (coinvolgendo le strutture aziendali competenti) l'aggiornamento del Codice Etico e del Modello 231, in relazione a risultanze delle verifiche o di modifiche della normativa e/o della struttura organizzativa interna;
- analizzare le segnalazioni, comunque pervenute, relative alle violazioni del presente Modello;
- ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza è convocato dal suo Presidente con cadenza, di norma semestrale, e comunque ogni qualvolta egli o altro membro del Comitato lo reputi necessario.

La convocazione fatta con e-mail o altro mezzo di comunicazione celere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il termine può essere abbreviato sino ad un giorno solo. In mancanza del Presidente o in caso di suo impedimento, l'Organismo è presieduto dal componente più anziano di età.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro dell'Organismo o da altro soggetto anche esterno. Per la validità delle sedute dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

È ammessa la possibilità di partecipare alle sedute a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento video e/o audio. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

5.4. Poteri

All'Organismo di Vigilanza sono attribuite:

- la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico,
- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'utilizzo delle risorse finanziarie.

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016) l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo; a tal fine chiunque (funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali) è tenuto a fornire le informazioni e/o la documentazione richiesta da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione della *Funzione Compliance* di RINA SPA e/o di RINA Prime (Funzione "*Compliance e Sistemi di Gestione ISO*") con il quale si coordina per lo svolgimento delle attività di verifica.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo di PGS assegna un *budget* annuale affinché l'OdV possa svolgere le attività prescritte dal D.lgs. 231/2001 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: analisi e verifiche, formazione specifica in tema di campionamento statistico e tecniche di analisi e valutazione dei rischi, consulenze specialistiche. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell'OdV di utilizzare altre risorse che – all'occorrenza - verranno messe a disposizione dalla Società.

Il *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e indipendenza e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

5.5. Flussi informativi

Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza riferire al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza deve segnalare tempestivamente alla struttura di PGS ogni informazione concernente modifiche e innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza sono sintetizzate in una relazione scritta annuale che viene inviata al Consiglio di Amministrazione.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di PGS ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e, in generale, al funzionamento del Modello 231.

Al riguardo:

- le varie funzioni aziendali sono tenute a segnalare per iscritto eventuali carenze riscontrate nell'ambito dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni, dalle quali possa emergere una maggiore esposizione ai rischi di reato rispetto alle risultanze del self assessment "rischi di reato e controlli" effettuato periodicamente;

- ciascun dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori e i *partner* commerciali, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti di PGS, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da realizzare.

Salvo quanto infra precisato (nella sezione del *whistleblowing*) i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. In particolare, ogni flusso informativo è indirizzato alla casella di posta elettronica: odv@primegreensolutions.it ovvero presso gli indirizzi dei componenti dell'Odv. L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di analizzare le segnalazioni, comunque pervenute.

Inoltre, ed in particolare, deve essere garantito uno scambio di informazioni tra il Collegio Sindacale (ove costituito) e l'Organismo di vigilanza. Tale scambio potrà avvenire alternativamente con diverse modalità: a distanza tramite lo scambio di *check list* sintetiche; conferenze collegiali; a distanza, con comunicazioni PEC e/o *email*.

Oltre a quanto sopra definito, in funzione delle specifiche aree a rischio rilevate, sono stati definiti i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 231 di seguito indicati.

Area Legal Affairs

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Deleghe e procure assegnate ai managers delle società del gruppo	Semestrale	Report Riepilogativo disponibile in sharepoint dedicato "deleghe e procure" se attivo anche per RPVS, altrimenti foglio Excel	Legal Affairs RPVS
2	Notizie ed evoluzione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali	Semestrale	Report Riepilogativo	Legal Affairs RPVS
3	Avvisi di Garanzia in materia di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 nei confronti di persone fisiche e della società	Immediata alla ricezione	Informativa e-mail	Legal Affairs RPVS
4	Modifiche alla composizione del CdA e degli organi societari e delibere del CdA	Ad evento /semestrale	Informativa e-mail	Legal Affairs RPVS
5	Notizie ed evoluzioni di contenziosi giuslavoristici giudiziali	Semestrale	Report Riepilogativo	Legal Affairs RPVS/ HR RPVS

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
6	Contenzioni stragiudiziali instaurati a seguito di condotte potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	Ad evento	Report Riepilogativo	Legal Affairs RPVS

Area Digital & IT

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Incidenti, violazioni e perdita di dati classificati al livello “High” ai sensi della norma ISO 27001 e relative procedure RINA	Immediata all’accadimento	Informativa e-mail	IT & Digital Innovation RPVS

Area Administration & Finance

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Ispezioni da parte delle autorità preposte a verifica (amministrativa, fiscali, etc.) ed eventuali esiti sanzionatori	Alla ricezione del verbale/esito della visita	Informativa e-mail	AFC RPVS
2	Elenco e breve descrizione dei singoli progetti finanziati, in cui il contributo per una singola Società del Gruppo RINA supera 1.000.000,00 € (1 milione EUR).	Semestrale	Elenco completo	To be defined
3	Relazione annuale della Società di Revisione	Annuale	Informativa e-mail	AFC RPVS
4	Dichiarazioni Fiscali presentate annualmente	Annuale	Elenco completo	AFC RPVS
5	Richieste, ad opera della controparte contrattuale, di effettuazione di pagamenti a soggetto diverso dal fornitore	Ad evento	Informativa e -mail	AFC RPVS
6	<u>SOLO PER PGS</u> - Elenco dei crediti superbonus ceduti e incassati	Semestrale	Elenco Completo	AFC RPVS
7	Segnalazione da parte di istituti di credito per accertamenti antiriciclaggio a clienti che hanno comportato la segnalazione di operazione sospetta	Ad evento	Informativa e-mail	AFC RPVS

Area Human Resources

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Ispezioni da parte delle autorità preposte a verifica ed eventuali esiti sanzionatori	Alla ricezione del verbale/esito della visita	Informativa e-mail	HR RPVS
3	Personale neoassunto su candidatura unica motivata o avente rapporti di parentela con clienti/dipendenti/PA	Semestrale	Elenco con motivazioni del nulla osta all'assunzione	HR RPVS
4	Progetti di formazione finanziati conclusi o in corso nell'anno	Annuale	Report completo con indicazione dei fornitori incaricati	HR RPVS
5	Stato di adeguamento alla normativa in materia di assunzioni obbligatorie	Annuale	Informativa e-mail	HR RPVS
6	Modifiche organizzative (organigrammi)	Semestrale	Informativa e-mail	HR RPVS

Area Procurement *

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Forniture di valore superiore a 50.000 EURO assegnate in deroga alle procedure vigenti	Semestrale	Report con motivazioni esplicative	Procurement RPVS
2	Elenco delle richieste di acquisto di valore nominale maggiore o uguale a 30.000 EURO, o equivalente in valuta locale se emesse all'estero, effettuate in caso di situazioni straordinarie o di emergenza	Semestrale	Report con analisi	Procurement RPVS
3	Elenco degli accordi quadro dai quali sono stati staccati ordini di valore complessivo superiore a 100k.	Annuale	Report con analisi	Procurement RPVS
4	Elenco dell'ammontare degli ordini ricevuti per i procacciatori d'affari (business finder), con dettaglio per Legal Entity e per fornitore	Annuale	Report con analisi	Procurement RPVS

*I flussi dell'area Procurement saranno attivati non appena sarà concluso il progetto per la gestione a sistema del ciclo passivo integrato.

Area Communication e Institutional Relations

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Sponsorizzazioni, omaggi, regali e donazioni erogate a terzi a fronte di budget annuale previsto	Annuale	Report con indicazione dei valori e dell'entità RINA erogante	Marketing & Communication RPVS
2	Sponsorizzazioni, donazioni benefiche Corporate e donazioni benefiche supplementari, sottoposte a due diligence e con esito "red flag"	Alla ricezione dell'esito	Elenco completo	Marketing & Communication RPVS

Area Mergers & Acquisitions (attività svolta sotto supervisione e diretta gestione di RINA S.p.A.)

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Eventuali fattori di rischio (cd. “Red Flags”) emersi da due diligence in occasione di M&A, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01	Alla ricezione dell’esito e successivamente sulle eventuali azioni implementate	Report con analisi	/
2	Aggiornamento sulle operazioni in corso e sulle azioni susseguite all’identificazione di fattori di rischio ex d.lgs. 231/01	Trimestrale	Informativa e-mail	/
3	Elenco operazioni M&A concluse	Alla chiusura dell’operazione di acquisizione	Report con indicazione dei valori e dell’entità RINA ricevente	/

Area Compliance, Sustainability & Risk Management

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Report Infortuni e Near Misses per le società del gruppo	Semestrale/ Annuale Se grave, cioè superiore a 40 giorni o in caso di infortunio mortale, al verificarsi dell’infortunio	Rapporto completo con analisi e indicatori	HSSE RPVS
2	Verbale riunione periodica annuale sulla sicurezza delle società del gruppo, comprensivo dell’aggiornamento sulla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Annuale	Verbale firmato, quando disponibile	HSSE RPVS
3	Ispezioni da parte delle autorità preposte a verifica (Ispettorato Lavoro, ASL, VVFF, etc.) ed eventuali esiti sanzionatori	All’inizio dell’attività ispettiva ed alla ricezione dell’esito	Informativa e-mail	HSSE RPVS
6	Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	Annuale	Rapporto completo	HSSE RPVS
7	Verbalì audit di certificazione	Annuale	Informativa e-mail	Quality & Compliance RPVS

Area Sales

Avvenimenti oggetto del flusso		Periodicità	Modalità di trasmissione dei dati	Responsabilità
1	Report gare pubbliche vinte	Annuale	Informativa e-mail	Sales RPVS

Flussi informativi da parte degli OdV del Gruppo

Inoltre, l'OdV di PGS deve trasmettere periodicamente all'OdV di RINA Prime, società controllante di PGS, un resoconto sintetico relativamente all'attività svolta, in riferimento alla piena *compliance* del presente Modello Organizzativo.

L'OdV di PGS può ricorrere alla funzione *Internal Audit* di RINA S.p.A. per l'esecuzione dei controlli, con possibilità di stipulare accordi che prevedano, tra l'altro, livelli di servizio, specifici flussi informativi e la tutela della riservatezza.

Capitolo 6 – Il Whistleblowing

6.1. L'istituto

La Legge n. 179 del 2017 ha introdotto un'esplicita tutela in favore del dipendente o del collaboratore della Società che intende segnalare degli illeciti (a rilevanza penalistica) occorsi all'interno dell'azienda privata.

In altre parole, è stata rafforzata la posizione di colui che, a tutela dell'integrità dell'ente e delle persone ivi operanti, sia intenzionato a segnalare presunte condotte illecite avvenute o realizzabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui lo stesso segnalatore sia venuto a conoscenza in ragione delle mansioni o funzioni svolte, ovvero dei rapporti in atto.

Si tratta di un istituto - denominato anche *Whistleblowing*: letteralmente "soffiare il fischietto" - che ha l'obiettivo triplice di:

- contrastare i possibili illeciti rilevanti anche *ex D. Lgs. n. 231/01*;
- implementare la diffusione della cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità;
- creare un senso di partecipazione ed appartenenza di tutti coloro che sono a contatto con l'Ente.

In sintesi, la finalità è quella di incentivare ulteriormente la collaborazione di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, operano per la Società.

6.2. Oggetto della segnalazione

Colui che assume l'iniziativa (ad esempio, un Lavoratore, oppure un Collaboratore) – detto anche "*whistleblower*" – può segnalare le condotte illecite (o i pericoli di accadimenti di illecito) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Le condotte illecite da segnalare devono riguardare situazioni di cui si è venuti direttamente a conoscenza o, comunque, rispetto a quanto appreso in virtù del ruolo rivestito in occasione e/o a causa dello svolgimento delle proprie mansioni o incarichi, anche se in modo casuale.

E quindi, ad esempio, la segnalazione potrà riguardare:

- a) violazioni dei modelli e protocolli di autocontrollo adottati;
- b) pericoli o illeciti in tema di sicurezza sul luogo ed ambiente di lavoro;
- c) fenomeni corruttivi ed altri illeciti riguardanti i rapporti societari o rapporti con le Amministrazioni Pubbliche;
- d) e, in ogni caso, fatti integranti tutti gli ulteriori reati presupposti (anche eventualmente di pericolo) richiamati nei modelli di autocontrollo della Società.

Come rilevato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ancorché quest'ultima sia riferita all'ambito pubblicistico dell'impiego), non è necessario che il *Whistleblower* sia certo di un effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. È difatti sufficiente che il segnalatore, in base alle proprie conoscenze, ritenga probabile che si sia verificato un fatto illecito o che vi sia il pericolo che lo stesso possa accadere.

È importante che la segnalazione:

- indichi una chiara e completa descrizione dei fatti;
- dia le indicazioni di eventuali altre persone che potrebbero riferire sull'evento descritto;
- indichi ogni altro elemento utile in grado di dare rilevanza alla segnalazione.

In altre parole, è opportuno che quanto riferito sia il più possibile circostanziato per offrire il maggior numero di elementi e quindi consentire di effettuare le dovute verifiche. Di conseguenza, non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, né tanto meno le istanze o le rivendicazioni di natura meramente personale, né tanto meno sono tutelabili le segnalazioni calunniose e/o diffamatorie.

6.3. Il Segnalatore

La nuova legge n. 179 del 2017 individua i seguenti soggetti, legittimati a segnalare, ovvero:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Inoltre, sempre al fine di agevolare la portata esplicativa ed espansiva del presente modello, si ritiene che l'istituto in esame possa e debba essere estesa anche nei confronti dei collaboratori, consulenti, e professionisti che, a prescindere dalla tipologia dell'incarico conferito, agiscano per conto dell'organizzazione, anche se del caso quali meri intermediari ed agenti, nonché di terzi qualificati, quali ad esempio fornitori di prodotti o servizi. A questo punto si tratta di verificare come e a chi si può segnalare.

6.4. Canali di segnalazione: la piattaforma del gruppo RINA

In aderenza a quanto sopra previsto, la Società privilegia il canale di segnalazione del Gruppo RINA, quale realtà costantemente impegnata ad elevare i propri standard di integrità aziendale. RINA ha affiancato agli strumenti consolidati come il Codice Etico, il Modello di Organizzazione e Controllo e l'Organismo di Vigilanza, ulteriori attività interne quali policy e linee guida, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

In particolare, nel 2017 RINA ha lanciato la propria piattaforma di *Whistleblowing*, che permette a chiunque di segnalare eventuali violazioni al nostro Codice Etico, comprese la corruzione, frodi, molestie, così come qualunque altro grave pericolo che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, fornitori, la società o la reputazione stessa del Gruppo.

RINA Prime ritiene di adottare la piattaforma *Whistleblowing* suddetta, quale parte del proprio processo di gestione delle segnalazioni che protegge anche l'anonimato del segnalante, lo tutela da possibili ritorsioni e rispetta i diritti del segnalato, in osservanza delle leggi internazionali, in linea con le migliori pratiche, venendo incontro alle aspettative dei diversi portatori di interesse. Tale piattaforma è disponibile sul portale <https://rinagroup.sharepoint.com/sites/rina-portal/> o direttamente dalla pagina <https://whistleblowing.rina.org>.

Le informazioni veicolate per mezzo di tale Piattaforma verranno trasmesse all'Organo di Vigilanza (detto anche OdV) di PGS. In particolare, l'Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione del Responsabile *Corporate Internal Audit* di Rina Spa che, in caso di segnalazioni effettuate con lo strumento "Whistleblowing", ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

In aggiunta, la segnalazione potrà essere formalizzata dal Segnalante anche nelle forme ordinarie (raccomandata AR o via *mail*) direttamente presso la casella e-mail dell'OdV. In caso di ricezione della segnalazione, l'Organo di vigilanza è tenuto:

- a) a garantire, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza di coloro che effettuano

- le segnalazioni, anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al Reg. UE n. 679/2016;
- b) ad osservare, anzitutto, il principio di minimizzazione contenuto nell'art. 5 del GDPR e quindi, per esempio, evitare la proliferazione di comunicazioni al segnalante.

6.5. La tutela del segnalante

Al fine di tutelare colui che segnala, la Società richiama integralmente il novellato art. 6 del Dlgs n. 231/2001, quale disposizione normativa che prevede:

- a. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b. la possibilità per il segnalatore di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'organizzazione sindacale di proprio interesse l'avvenuta ricezione (a seguito della segnalazione) di misure discriminatorie da parte del datore di lavoro;
- c. la nullità dell'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio a danno del segnalante;
- d. la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria sempre adottata nei confronti del segnalante;
- e. l'onere in capo al datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In ogni caso, in ottemperanza al citato art. 6 del Dlgs n. 231/2001, saranno stigmatizzati i comportamenti ritorsivi o discriminatori (anche velati) da chiunque posti in essere nei confronti del Segnalatore, ma con la seguente precisazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate altresì nei confronti di colui che dovesse effettuare con dolo o colpa grave una segnalazione che si riveli del tutto infondata. Tale precisazione consente quindi di richiamare la c.d. clausola di "anticalunnia e di diffamazione" imposta *ex lege*.

Restano in ogni caso impregiudicate tutte le norme applicabili e le relative ipotesi di responsabilità penale e/o civile, a carico del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Il procedimento propedeutico a valutare la necessità o meno di comminare una sanzione è analogo/speculare a quello previsto e disciplinato dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL applicabile. Devono, quindi, trovare applicazione le seguenti fasi procedurali:

1. contestazione tempestiva d'addebito in caso di verosimile illecita segnalazione;
2. concessione di un termine di legge per fornire giustificazioni;
3. giustificazioni scritte;
4. eventuale sanzione.

In altri termini, deve essere sempre garantito il pieno esercizio del diritto di difesa, assicurando la concessione di un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi o richieda di essere ascoltato. La sanzione, comunque, dovrà essere adeguata e proporzionata al fatto commesso, al tipo di responsabilità affidate al soggetto, e, eventualmente, alle conseguenze patrimoniali e d'immagine conseguite a danno della Società.

La Società si riserva di valutare anche l'esplicita introduzione di meccanismi premiali per colui che si attiva per segnalare un illecito consentendo di migliorare l'azione sociale.

Infine, va osservato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 179/2017 nelle ipotesi di segnalazione o di

denuncia, il perseguimento della tutela dell'Ente *“costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile”*. e, sempre ai sensi della citata disposizione, *“quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione predisposto a tal fine”*

Capitolo 7 - Struttura del sistema disciplinare

7.1. Funzione del sistema disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/01 il modello di organizzazione deve *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello 231 stesso e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito è predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello 231, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

Viene espresso, con assoluta ed inequivocabile chiarezza, che nessun comportamento illecito, o illegittimo, o scorretto può essere giustificato o considerato meno grave, in quanto asseritamente compiuto nell'asserito *“interesse”* o *“vantaggio”* della Società.

7.2. Sanzioni

Sanzionabilità del tentativo

Sono sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i principi fissati nella regolamentazione aziendale (es: Modello 231, Codice Etico, Regolamento, Manuale delle procedure interne, ecc.), anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

L'inosservanza delle regole indicate nel Modello adottato da PGS ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del personale dipendente, da luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari. La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare è attribuita nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2103 (Mansioni del lavoratore), 2106 (Sanzioni disciplinari), 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (Recesso per giusta causa) del Codice Civile, delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva applicabile, e nella legge n. 604/66 in materia di licenziamenti individuali. Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico;

- l'inosservanza degli obblighi di informazione verso l'Odv previsti dal Modello 231.

Si precisa che costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza dei principi fissati nella regolamentazione aziendale (es: Modello 231, Codice Etico, procedure interne, ecc.). Particolare rigore sarà osservato in ordine ai casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite, in generale o in casi particolari, delle relative funzioni (controllo, vigilanza, sorveglianza).

Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge (es. Statuto Lavoratori), dal CCNL, dallo Statuto di PGS e dalle disposizioni aziendali.

Le disposizioni del Modello organizzativo 231 e del Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti della Società.

La previsione e l'applicazione delle sanzioni deve ispirarsi al principio della proporzionalità previsto dall'art. 2106 del c.c., cioè deve essere graduata in ragione della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare; in particolare si terrà conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa;
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231 del 2001 – a seguito della condotta censurata;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

La gradualità della sanzione può estendersi nell'ambito della tipologia di sanzioni previste dai contratti collettivi, che attualmente sono:

- Rimprovero verbale;
- Biasimo scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del presente Modello da parte di dirigenti la società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri al paragrafo precedente.

Se la violazione del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti, si procederà con il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, Società di servizi e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali

inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con PGS è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza comunica, al Presidente del CDA / CDA, la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, che possono includere anche la revoca dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca dall'ufficio.

Sanzioni nei confronti dei Sindaci (ove nominati)

Qualora emergesse la possibile violazione del Modello 231 da parte di uno, o più componenti del Collegio sindacale (ove costituito/nominato), i sindaci estranei alla violazione stessa, dopo esauriente assunzione di informazioni, ne daranno notizia al Consiglio di Amministrazione affinché esso possa attivarsi, se del caso, per adottare gli opportuni, adeguati provvedimenti in relazione alla gravità della violazione, ivi inclusa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la proposta di revoca del sindaco/ dei sindaci.

Sanzioni in tema di *whistleblowing*

La Società non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questo modello e più in generale nell'ambito della procedura in tema di *whistleblowing*.

Le sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate sono ricomprese tra le misure delineate nei paragrafi precedenti.

7.3. Diffusione del Sistema Disciplinare

Il sistema disciplinare, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo 231, necessita di idonea diffusione e pubblicità; la Società, oltre al rispetto formale degli obblighi di affissione, prevede anche un'adeguata informativa verso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle norme richiamate dal citato modello.

Il Sistema disciplinare è affisso nelle bacheche aziendali ed è comunicato a ciascun dipendente in sede di assunzione.

Capitolo 8 – I presidi di controllo e le procedure

8.1. Struttura dei presidi di controllo

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001 affiancano il Codice Etico, contenente i principi generali non derogabili del Modello 231, e sono strutturati su due livelli di controllo:

1. **principi generali applicabili a tutte le attività**, che devono essere sempre presenti in tutte le attività prese in considerazione dal Modello 231;
2. **protocolli di controllo specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle varie attività e che devono essere contenuti nelle procedure aziendali di riferimento.

I **principi generali applicabili a tutte le attività** sono:

- a. **Segregazione dei poteri e delle attività**: deve esistere separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b. **Regolamentazione**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione delle attività sensibili;
- c. **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate, di attribuzione e per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- d. **Tracciabilità**: tutte le fasi del processo decisionale, relative alle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.lgs. 231/2001, devono essere documentate e archiviate al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

8.2. Attività e principali protocolli-prassi specifici

L'individuazione delle attività nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso un reato previsto dal D.lgs. 231/01 è descritta in dettaglio nella "parte speciale" allegata al Modello 231.

Tale documento prevede disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle singole attività.

8.3. Ulteriori attività oggetto di controllo

Oltre alle attività che hanno un diretto impatto sui reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, il Modello 231 richiama specifiche attività di controllo, i principi generali di comportamento, nonché, ove applicabili, le procedure inerenti, in particolare, ai seguenti processi, ritenuti particolarmente sensibili con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e trasversali a tutta la struttura organizzativa (c.d. "processi strumentali"):

1. **transazioni finanziarie**: processo di gestione dei pagamenti e relativi flussi con le società di servizi, ivi inclusa la gestione del credito e la finanza agevolata;
2. **approvvigionamento beni e servizi**: processo di approvvigionamento beni e servizi;
3. **consulenze e prestazioni professionali**: processo di conferimento di incarichi professionali;
4. **assunzione del personale**: processo di selezione e assunzione delle risorse umane.

Le funzioni competenti assicurano il recepimento: (a) dei **principi generali applicabili a tutte le attività** e (b) dei **protocolli di controllo** collegabili ai processi strumentali succitati. Nei relativi

capitoli sono anche richiamati le prassi aziendali ad oggi non formalizzate/in corso di formalizzazione.

APPENDICE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEI NUOVI REATI SUL MODELLO 231

Nel periodo intercorrente la prima versione del Modello e l'attuale revisione il Catalogo dei Reati Presupposto è stato aggiornato in base alle Disposizioni di seguito indicate

1. Art. 24 D.Lgs 231/01, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Il DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186) convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1. "2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,"

2. Art. 25 ter D.lgs 231/01 Reati societari

Il DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19 (in G.U. 07/03/2023, n.56) ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis); (con l'art. 55, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1. 1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;
- b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»;
- c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».

3. Art. 25 – octies .1 Reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale La LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n.236) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) ha disposto la seguente modifica "b) all'articolo 25-octies.1: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote"; 2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"; 3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori"..

Alla luce delle modifiche suindicate si ritiene che le stesse pur andando ad ampliare, per alcuni, il catalogo dei reati e per altri il sistema sanzionatorio, non producono alcun impatto sulle attività sensibili ed i presidi di controllo individuati.

Fine documento
Parte Generale del Modello 231